

**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE
POLITICHE DI SVILUPPO E LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE
DIPENDENTE DEL COMPARTO DELL'ANNO 2020**

IL REVISORE UNICO

nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14.09.2020 n, riunitosi in data odierna, per prendere in esame l' intesa sul contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dipendente del comparto – parte economica - relativamente all'anno 2020 che è stato sottoscritto dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001;

VISTI

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”*, effettuato dall'Organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali che prevede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'Organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto Organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'Organo di governo competente dell'Ente può autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*;

PREMESSO CHE

- le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:
 - ✓ all'art. 40, comma 3 bis che *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione”*;
 - ✓ all'art. 40, comma 3 quinquies che *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non*



espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione", da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
✓ *all'art. 40, comma 3 sexies che "A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1";*

- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'Organo di controllo ovverosia nel caso di specie, il Collegio dei Revisori dei Conti deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando "norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto";
- che detto controllo deve essere effettuato dall'Organo di revisione economica – finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'Organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

ESAMINATA

la documentazione prodotta dal Dirigente del Settore Affari Generali che consiste in:

- determinazione n. 105 del 22.09.2020 del Dirigente del Settore Risorse Umane avente ad oggetto la "costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 del personale del comparto";
- il contratto decentrato sottoscritto in data 01.10.2020

PRESO ATTO CHE

- 1) con determinazione dirigenziale del Settore Risorse Umane n. 105 del 22.09.2020 è stato costituito il fondo risorse decentrate dell'anno 2020, nelle componenti sia fisse che variabili;

ACCERTATO CHE

- 2) la relazione illustrativa sugli aspetti procedurali – normativi e sul contenuto economico sul contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del comparto per l'anno 2020 è stata redatta secondo lo schema della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ed illustra le informazioni richieste;
- 3) la relazione tecnico - finanziaria sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate dell'anno

2020 è stata redatta secondo lo schema previsto dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 25 del 19/07/2012 e contiene tutte le informazioni richieste in modo esauriente;

RILEVATO CHE

- 4) gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa in esame per l'anno 2020 sono stati determinati in complessivi 110.825,69 euro a seguito della costituzione in 99.344,82 euro di risorse stabili ed in 11.480,87 euro di risorse variabili, come di seguito riportato (importi in euro):

Descrizione risorse	Anno 2020
Risorse stabili	
Importo unico consolidato ex art.67 comma 1 del CCNL del 21/05/2018	90.9230,17
Incrementi risorse stabili:	4.243,20
- incremento ex art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL del 21/05/2018 (differenziali progressioni economiche)	2.799,16
- incremento ex art.67, comma 2 lett. c) del CCNL del 21/05/2018 (RIA ed assegni ad personam - cessazione 2017)	1.382,29
Decurtazioni risorse stabili:	
- decurtazione ex Legge n. 190/2014 per cessazioni 2017	
Totale risorse stabili	99.344,82
Risorse variabili	
Incremento ex art.67, comma 3, lett. d) del CCNL del 21/05/2018 (RIA ed assegni ad personam - cessazione 2018)	382,55
Incentivi alla progettazione interna ex art. ex art. 93, comma 7 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs n. 59/2016 (art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'01/04/1999)	-
Risorse ex art.67, comma 3, lett. h) del CCNL del 21/05/2018 (obiettivi di miglioramento ex art. 15 comma 5 del CCNL dell'01/04/1999)	11.098,32
Totale risorse variabili	11.480,87
Totale fondo risorse decentrate	110.825,69

g

VERIFICATO CHE

5) i criteri di costituzione e gli importi relativi alla quantificazione del fondo delle risorse stabili, contenute nella pre-intesa del contratto collettivo decentrato integrativo non sono in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali, ed in particolare con il CCNL del 21/05/2018;

6) è stato rispettato il limite del tetto alle risorse di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017, il quale prevede che *"A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenzialenon può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*: tale limite insuperabile è stato calcolato in 1.246.951,56 euro in quanto la situazione dell'Ente è riconducibile alla fattispecie di cui alla seconda parte del comma 2; il rispetto del "tetto" del fondo ex art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017:

Tetto massimo del fondo ex art. 23 del D.Lgs n. 75/2017	127.506,09
---	------------

7) il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2020 non ha subito incrementi rispetto a quello certificato dell'anno 2020;

8) l'importo del fondo risorse decentrate dell'anno 2020 è rispettoso del predetto "tetto" anche alla luce di quanto previsto dall'art.67, comma 7, del CCNL del 21/05/2018, il quale prevede che *"La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa.....deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017"*;

9) le risorse economico - finanziarie occorrenti all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2020, risultano stanziati nei relativi interventi del bilancio di competenza;

ACCERTATO ALTRESI' CHE

10) l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ovvero in condizioni di deficitarietà strutturale;

11) la situazione e la dinamica finanziaria dell'Ente sono, rispettivamente, appropriata e rientrante nei limiti di sviluppo dei bilanci annuale e pluriennale;

12) l'Ente ha rispettato gli equilibri di bilancio per l'anno 2020 e rispetta nell'esercizio 2019 tutti gli equilibri di bilancio, finanziari ed economici, richiesti dalla normativa contabile in vigore;

13) l'Ente ha approvato (e gestito fino in sede di assestamento generale) il bilancio di previsione 2019 - 2021 coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica imposti dalla vigente normativa;

14) l'Ente rispetta il principio del contenimento della spesa di personale rispetto al triennio 2011 - 2013 di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

15) è stata fornita dimostrazione sull'assolvimento dell'obbligo di pubblicizzazione di cui all'art. 11, commi 6 e 8, del D.Lgs n. 150/2009 per quanto di competenza dell'Amministrazione Provinciale;



tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali, il sottoscritto

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla compatibilità degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dipendente del comparto relativamente all'anno 2020, riguardante la costituzione delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività del personale, rispetto sia ai limiti imposti dalla contrattazione nazionale vigente nonché ai vincoli del bilancio annuale e pluriennale, sottoponendo l'effettiva erogazione del fondo all'approvazione da parte del Presidente della relazione finale sulla performance dell'anno 2020 ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009, regolarmente validata dal Nucleo di Valutazione e soltanto successivamente all'accertamento dei risultati raggiunti ed alle valutazioni espresse dai Dirigenti.

Il revisore richiama l'attenzione dell'Amministrazione Comunale sul fatto che l'erogazione delle risorse decentrate, soprattutto di quelle finanziabili ex art. 67, comma 5, lett. b), del CCNL del 21/05/2018 avvenga sulla base di verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e che venga trasmessa al Revisore le eventuali relazioni di sintesi dei Dirigenti responsabili del Settore e la certificazione relativa al progetto validato dal Nucleo di Valutazione.

Palermo li, 02.10.2020

Il Revisore unico

